



Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n° 12/2016

Il Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste;

tenuto conto dell'istanza presentata in data 10 marzo 2016 dalla Simeon S.r.l., tesa ad ottenere lo sgombero veicolare presso alcune aree demaniali marittime site alla radice del Molo Venezia, comprese tra il Salone degli Incanti e il cantiere "Ex Magazzino Vini", per poter svolgere in sicurezza dei trasporti con mezzi pesanti di strutture destinate al suddetto cantiere nel periodo dal 21 al 23 marzo 2016 con prolungamento in giornate successive in caso di avverse condizioni meteo;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale;

vista la nota della Fondazione C.R.Trieste di data 4 marzo 2016;

sentita la Capitaneria di Porto di Trieste con nota mail di data 11.03.2016;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

visti il D.lgs. n°285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n°495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;

vista l'Ordinanza congiunta A.P.T. 83/2010 e C.P. 109/2010;

vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 25 febbraio 2016 n°49 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime site alla radice del Molo Venezia, comprese tra il Salone degli Incanti e il cantiere "Ex Magazzino Vini", indicativamente evidenziate in azzurro nell'allegata planimetria, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P.n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso all'area demaniale in questione, sono istituiti, ove non già esistenti, i divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione **dalle ore 07.00 del 21 marzo 2016 per la durata di 3 (tre) giorni lavorativi consecutivi o comunque, in caso di condizioni meteo avverse, fino alla conclusione delle operazioni di trasporto citate nelle premesse.**

1.1 - In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata sono consentiti la fermata e la sosta:

- ai mezzi pesanti ed ai veicoli della Simeon S.r.l. o ad altri dalla stessa autorizzati;
- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio di ordine pubblico e dalle stesse autorizzati;
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso;
- ai mezzi dell'Autorità Portuale in servizio d'istituto.

Art. 2 – La Simeon S.r.l. con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, dovrà inoltre:

2.1 – acquisire ogni altra eventuale autorizzazione/nulla osta presso Amministrazioni/Autorità competenti (Questura, Comune, etc.) secondo le normative vigenti;

2.2 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

2.3 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali

marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

2.4 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, dotando le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la loro permanenza serale e notturna;

2.5 – garantire la massima sicurezza alle persone ed ai mezzi in transito nell'area in questione durante le fasi di movimento dei mezzi pesanti con l'ausilio del proprio personale (movieri), attraverso propria valutazione dei rischi e l'adozione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;

2.6 – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito dell'attività svolta;

2.7 – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come “panettoni” e “new jersey”) per i propri fini di recinzione o altro, per i quali l'organizzazione dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;

2.8 – riportare allo stato pristino, al termine delle attività, l'area demaniale marittima oggetto della presente Ordinanza.

Art. 3 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 4 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in esso contenute.

Trieste, li

15 MAR. 2016

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL COMMISSARIO
(Zeno D'Agostino)

Zeno D'Agostino

